

CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI POTENZA

DELIBERA COMMISSARIALE

N° **11** del 1 Febbraio 2012

OGGETTO: Recupero e immissione in possesso del lotto ex SUD MONTAGGI area industriale di Valle di Vitalba – Provvedimenti consequenziali.

IL COMMISSARIO

del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza

VISTA la L.R. n. 18 del 5 febbraio 2010, pubblicata sul B.U.R. n° 7 del 5 febbraio 2010, con la quale sono state dettate nuove norme volte al riassetto e al risanamento dei Consorzi per lo Sviluppo Industriale, secondo gli obiettivi indicati nell'art. 19, comma 5, della L.R. n° 13/2007 nonché negli articoli 17 e 18 della L.R. n° 28/2007 e nella L.R. n° 1/2009;

VISTO che, ai sensi dell'art. 14 della L.R. n° 18/2010, gli organi dei Consorzi sono: il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il Collegio dei Revisori dei Conti;

VISTO, altresì, che in sede di prima applicazione, secondo quanto disposto dall'art. 38 della L.R. n° 18/2010, gli organi saranno nominati solo dopo gli adempimenti relativi all'individuazione della titolarità delle infrastrutture e degli impianti, di cui all'art. 27 e alla ripermimetrazione delle aree industriali, di cui all'art. 28 della citata legge;

VISTO il comma 1 dell'Art. 37 della Legge Regionale n. 18 del 5 febbraio 2010 che prevede *"Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 38, comma 1, fino all'insediamento degli organi di cui agli articoli 15 e 16, i poteri del consiglio di amministrazione e quelli del presidente sono esercitati, in ciascun Consorzio, da un commissario nominato, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Regione previa deliberazione della Giunta Regionale"*;

VISTO lo Statuto del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza adottato dall'Assemblea Generale dei Soci con delibera n. 3 del 10 gennaio 2000, ed approvato con delibera del Consiglio Regionale n. 1328 dell'8 febbraio 2000;

CONSIDERATO che al L.R. n° 18/2010 al comma 3, dell'art. 38 prevede che sino all'approvazione dei nuovi statuti e regolamenti si applicano lo statuto ed i regolamenti approvati ai sensi della L.R. n° 41/98;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale del 17 maggio 2010, n. 771, con la quale è stato individuato il Sig. Donato Paolo SALVATORE quale Commissario del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale di Basilicata n° 135 del 24/05/2010, con il quale è stato nominato, ai sensi dell'art. 37 della L.R. n° 18/2010 Commissario del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza il Sig. Donato Paolo SALVATORE;

VISTA la delibera commissariale n. 1 del 27 maggio 2010 avente ad oggetto *“Insediamento commissario nominato ai sensi della L.R. n° 18/2010”*;

PREMESSO che l'art. 10, comma 5, della Legge n. 266/97 ha disposto, tra l'altro, il trasferimento ai Consorzi di Sviluppo Industriale, competenti per territorio, la proprietà delle aree dei lotti di cui all'art. 2, comma 4 e 5 del D.L. 05/10/1993 n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 04/12/1993, n. 493, nonché degli impianti e delle opere infrastrutturali realizzate nelle aree di cui all'art. 32 della Legge n. 219/81;

CHE la Regione Basilicata ha sottoscritto, il 26/06/1998 e il 02/07/1998, unitamente al Consorzio A.S.I. di Potenza, con il M.I.C.A. il verbale d'intesa relativo alla definizione delle modalità di passaggio dei beni suddetti;

CHE con decreto n. 364 del 23 dicembre 1998, parzialmente rettificato con il decreto n. 206 del 1° ottobre 1999, il Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato (M.I.C.A) ha trasferito al Consorzio il lotto n. 11, ubicato nell'area industriale di Vitalba, della superficie di mq. 6.105, ricadente nel Comune di Atella (PZ), distinto in catasto al foglio n. 45, particella n. 928;

CHE il lotto di cui sopra, a suo tempo fu assegnato alla “SUD MONTAGGI S.p.A.” e sulla relativa area fu costruito l'opificio industriale nel quale la predetta società ha svolto la propria attività imprenditoriale, fino alla dichiarazione di fallimento della stessa da parte del Tribunale di Melfi, il quale ha nominato Curatore Fallimentare il Dott. Francesco CORONA;

CHE la curatela fallimentare ha concesso in locazione al Consorzio SEARI S.r.l. l'opificio in parola, con contratto nel quale si prevedeva la risoluzione anticipata dello stesso qualora fosse intervenuta richiesta di restituzione del lotto da parte della Pubblica Amministrazione;

VISTO il comma 3 dell'art. 21 del D.L. 23.06.1955, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1955, n. 341, come sostituito dall'art. 15, comma 5, della legge 17/05/1999, n. 144, prevede che *“Per le esigenze connesse con il recupero in via amministrativa dei lotti, loro accessori e pertinenze, rimasti inutilizzati o la cui assegnazione sia stata revocata ai sensi dell'art. 2, commi 4 e 5, del decreto legge 05.10.1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 04.12.1993, n. 493, il Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato o la regione nel cui territorio i beni stessi si trovino, ove ne sia già intervenuta la consegna di cui all'art. 10 della legge n. 266/97, possono procedere d'ufficio al loro sgombero da persone e cose, dandone idoneo preavviso al detentore ed all'eventuale curatore fallimentare”*;

ATTESO che la Giunta Regionale di Basilicata, avvalendosi dei poteri di cui al predetto comma 3 dell'art. 21 del D.L. 23/06/1955, n. 244, con deliberazione n. 555 del 21/03/2000, dava mandato al Dirigente Generale del Dipartimento Attività Produttive e Politiche d'Impresa della Regione Basilicata, di porre in essere gli atti e le procedure ivi previste;

CHE il Dirigente suddetto, con nota in data 9 novembre 2001, Prot. n. 12219/7302, disponeva e ordinava di lasciare liberi da persone e da cose il lotto in questione e gli impianti e le opere infrastrutturali ivi realizzate, dandone comunicazione al Curatore fallimentare della SUD MONTAGGI S.p.A.;

CHE i funzionari all'uopo delegati dal Dirigente regionale, unitamente al delegato del Consorzio ASI e in presenza del Curatore Fallimentare della SUD MONTAGGI S.p.A., in data 06/12/2001 davano inizio alle procedure di immissione in possesso del lotto di che trattasi, constatando che l'immobile non risultava libero da persone e cose, non procedendo, pertanto, alla redazione del verbale di consistenza e quindi alla formale immissione nel possesso del lotto in questione;

CHE con istanza pervenuta al Consorzio A.S.I. il 14/04/2004, prot. n. 2968, la Società SEARI S.r.l manifestava la volontà di voler acquistare il lotto di che trattasi, dandosi avvio, nel contempo, alle procedure previste dalla legge e dai regolamenti consortili, per pervenire alla stipula del relativo contratto di compravendita;

CHE, a seguito di scambio di copiosa corrispondenza, spesso soltanto dilatoria e artificiosa e dopo numerose sollecitazioni, rimaste inevase il Consorzio A.S.I., avendo la necessità e l'urgenza di acquisire la materiale disponibilità del lotto di che trattasi, per la realizzazione delle proprie finalità istituzionali, dava nuovamente corso alle procedure tese al recupero in via amministrativa dello stesso;

VISTA la nota del 28 luglio 2008, Prot. ASI n. 5415 con la quale la Società SEARI S.r.l. confermando la volontà di acquistare il fabbricato realizzato dalla SUD MONTAGGI in Atella e, al fine di pervenire all'acquisizione dell'immobile in tempi brevissimi, chiedeva di interrompere il procedimento di immissione in possesso, nonché di conoscere tutti gli adempimenti necessari al fine di perfezionare la procedura d'acquisto del plesso in questione, conoscendone per tempo l'esatto valore di mercato;

VISTA la nota Prot. n. 5751 del 7/08/2008 con la quale il Consorzio A.S.I., ha concesso alla Società SEARI S.r.l., un ulteriore termine (cioè fino al 31/08/2008) per l'integrazione della documentazione più volte richiesta, valutavano opportuna la sospensione, da parte della Regione, dell'avviato procedimento amministrativo finalizzato all'immissione in possesso del lotto in oggetto;

CHE la Società SEARI S.r.l., con nota del 27 agosto 2008, acquisita al protocollo consortile al n. 5964, inviava l'ulteriore documentazione per la verifica dei requisiti di cui al comma 3 dell'art. 4 della Legge Regionale n. 19/03;

VISTA la nota del Consorzio del 27 novembre 2008, acquisita al protocollo consortile al n. 8973, con la quale è stato comunicato alla Società SEARI S.r.l. che il perito incaricato dal C.d.A. aveva determinato il prezzo di vendita del lotto de quo in € 1.083.312,50, oltre IVA., chiedendone apposita comunicazione scritta di accettazione del prezzo di vendita entro e non oltre il 10/12/2008;

CHE la Società SEARI S.r.l. con nota del 10/12/2008, acquisita al protocollo consortile al n. 9428 ha comunicato che e al fine di poter dare un riscontro esaustivo e condiviso sulla congruità del prezzo di vendita formulato dal Consorzio ASI, chiedeva di poter visionare la perizia di stima per valutare i criteri di stesura adottati;

VISTA la nota del 14/05/2009, Prot. ASI n. 4177, con la quale il Consorzio ha trasmesso alla Società SEARI S.r.l. copia della perizia richiesta, fissando apposito incontro per definire ogni aspetto collegato all'accettazione del prezzo di vendita del lotto in oggetto, con espresso avvertimento che, in caso di ingiustificata assenza, l'ufficio avrebbe provveduto ad archiviare la pratica ed a richiedere alla Regione Basilicata la riattivazione delle procedure di sgombero;

CHE con nota del 22/05/2009, acquisita al protocollo consortile al n. 4419 la Società SEARI S.r.l., adducendo motivi di ordine tecnico e formulando ulteriori osservazioni in ordine alla valutazione del lotto, chiedeva di poter concordare un'altra data utile per la tenuta dell'incontro;

VISTA la nota registrata al protocollo consortile al n. 9527 del 18/11/2009, con la quale il Consorzio ASI comunicava alla Società SEARI S.r.l. che il nucleo di valutazione nella seduta del 17/11/2009, aveva ritenuto non accoglibili le osservazioni formulate dalla predetta Società in ordine alla valutazione del lotto e che, pertanto, aveva confermato il prezzo di vendita pari a € 1.083.312,50, potendo la stessa optare per la locazione del bene con un canone annuo pari al 5% del prezzo di alienazione, fissando l'ulteriore termine perentorio e non prorogabile del 30 novembre 2009 entro il quale la società doveva far pervenire l'accettazione incondizionata del prezzo di alienazione o di locazione del bene consortile;

VISTA l'ulteriore nota del 18/11/2009, registrata al protocollo consortile al n. 9528 con la quale il Consorzio ASI diffidava e metteva in mora la Società SEARI S.r.l. a corrispondere tutto quanto dovuto oltre interessi, rivalutazione e spese, a titolo di canoni di locazione non pagati dalla data del decreto di trasferimento;

VISTA la nota del 27 novembre 2009, acquisita al protocollo consortile al n. 10042 con la quale la Società SEARI S.r.l. contestava le determinazioni espresse nella seduta del 17/11/2009 dal Nucleo di Valutazione e con successiva nota acquisita al protocollo consortile al n. 10043 manifestava la volontà di proseguire nella locazione dell'immobile alle medesime condizioni previste dagli Organi del Tribunale di Melfi;

VISTA la nota Prot. ASI n. 2465 del 29/03/2010 con la quale l'Ente segnalando alla Regione ed alla Società SEARI S.r.l. che il termine entro il quale la società avrebbe dovuto far pervenire l'accettazione incondizionata del prezzo di alienazione o locazione del bene consortile, risultava ampiamente scaduto, chiedeva la riattivazione delle procedure di sgombero dell'immobile, alla luce del considerevole periodo di tempo trascorso inutilmente e delle note esigenze finanziarie del Consorzio;

VISTA la nota della Società SEARI S.r.l., acquisita al protocollo consortile al n.3224 del 16/04/2010, con la quale definitivamente pronunciandosi, comunicava di non voler accettare il prezzo richiesto dal Consorzio ASI pari a € 1.083.312,50, in quanto eccessivo e che la eventuale accettazione della proposta avrebbe compromesso, di per se stesso, il mantenimento dei livelli occupazionali aziendali, dichiarando la propria disponibilità a ricercare qualsiasi soluzione per il perseguimento dell'obiettivo primario della salvaguardia dell'occupazione, rivolgendo, nel frattempo, alla Regione un invito a voler autorizzare l'assegnazione del lotto a mezzo trattativa privata, tenendo conto degli interventi di ripristino eseguiti dalla stessa SEARI;

VISTA la delibera n. 206 del 25/09/2003 con la quale l'Avv. Vincenzo SAVINO è stato incaricato quale legale di fiducia dell'Ente in merito alle vicende tecnico-giuridiche afferenti il lotto ex SUD MONTAGGI;

PRESO ATTO dell'articolato parere reso dall'Avv. SAVINO, acquisito al protocollo consortile al n. 12 del 3/01/2012, con il quale il legale suggerisce all'Ente nella sua espressa ed accertata qualità di proprietario del lotto de quo, di attivare tutte le azioni previste dalla legge per ottenere la restituzione del bene di sua proprietà fondando la richiesta sul venir meno del titolo in base al quale la cosa a suo tempo fu trasferita, nonché conseguentemente e contemporaneamente di avviare l'azione tendente ad ottenere il risarcimento del danno per la perdita della disponibilità del bene e per la impossibilità di conseguire l'utilità anche solo potenzialmente ricavabile dal bene medesimo in relazione alla natura normalmente fruttifera di esso;

Tanto premesso, così come predisposto dai competenti uffici consortili e visti i pareri favorevoli espressi in calce dai competenti Dirigenti consortili, nonché quello espresso dal Direttore Generale ai sensi dell'art. 24 dello Statuto consortile che, ad ogni effetto, costituiscono parte integrante della presente delibera;

con i poteri conferitegli dal Presidente della Giunta Regionale, giusto Decreto di nomina n. 135 del 24 maggio 2010;

DELIBERA

1. di prendere atto del parere reso dall'Avv. Vincenzo SAVINO, acquisito al protocollo consortile al n. 12 del 3/01/2012, con il quale il legale suggerisce all'Ente nella sua espressa ed accertata qualità di proprietario del lotto de quo, di attivare tutte le azioni previste dalla legge per ottenere la restituzione del bene di sua proprietà fondando la richiesta sul venir meno del titolo in base al quale la cosa a suo tempo fu trasferita, nonché conseguentemente e contemporaneamente di avviare l'azione tendente ad ottenere il risarcimento del danno per la perdita della disponibilità del bene e per la impossibilità di conseguire l'utilità anche solo potenzialmente ricavabile dal bene medesimo in relazione alla natura normalmente fruttifera di esso;
2. di decidere per l'avvio delle azioni legali, ove necessarie, confermando il mandato di difensore di fiducia dell'Ente all'Avv. Vincenzo SAVINO, già precedentemente incaricato con delibera n. 206/2003, affinché ponga in essere ogni atto necessario e consequenziale finalizzato alla tutela degli interessi dell'Ente, prevedendo un impegno di spesa per diritti e onorari pari a € 3.000,00, oltre oneri di legge se dovuti;
3. di prevedere che il suddetto impegno di spesa sarà imputato alla voce "Per Servizi" - "Altri" del piano economico finanziario dell'esercizio 2012, nonché la registrazione, della medesima, alla voce "Spese Legali" del bilancio consortile dell'esercizio 2012;
4. di dare atto che tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nelle premessa e nel dispositivo della deliberazione sono depositati presso la struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.

Firmato
IL COMMISSARIO
Donato Paolo SALVATORE

Parere dell'Ufficio Legale:

Visto il parere reso dall'Avv. Vincenzo SAVINO, acquisito al protocollo consortile al n. 12 del 3/01/2012, con il quale il legale suggerisce all'Ente nella sua espressa ed accertata qualità di proprietario del lotto de quo, di attivare tutte le azioni previste dalla legge per ottenere la restituzione del bene di sua proprietà fondando la richiesta sul venir meno del titolo in base al quale la cosa a suo tempo fu trasferita, nonché conseguentemente e contemporaneamente di avviare l'azione tendente ad ottenere il risarcimento del danno per la perdita della disponibilità del bene e per la impossibilità di conseguire l'utilità anche solo potenzialmente ricavabile dal bene medesimo in relazione alla natura normalmente fruttifera di esso, se ne condivide il tenore, prevedendosi un impegno di spesa per diritti e onorari pari a € 3.000,00, oltre oneri di legge se dovuti.

Firmato

IL RESPONSABILE UFFICIO LEGALE

Avv. Roberto CASSANO

Tito li 25/01/2012

Parere del Dirigente Amministrativo:

Vista la spesa presunta prevista nella presente proposta di delibera ammontante a € 3.000,00, per quanto di propria competenza relativa alla imputazione contabile, si certifica l'imputazione della stessa tra i costi della produzione alla voce "Per Servizi" - "Altri" del piano economico finanziario dell'esercizio 2012, nonché la registrazione, della medesima, alla voce Spese Legali" del bilancio consortile dell'esercizio 2012.

Firmato

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Geom. Alfredo ROCCO

Tito li, 01/02/2012

Visto del Direttore Generale:

Si attesta la legittimità dell'atto.

Firmato

IL DIRETTORE GENERALE

Avv. Rocco LICCIONE

Tito li, 01/02/2012